

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 331 - 26544/2015

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica – Comune di Candia Canavese – Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. - pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Candia Canavese:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 8-3439 del 21/02/2012;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 05/08/2015 (pervenuto in data 12/08/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-23/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.249 abitanti al 1971, 1.286 abitanti al 1981, 1319 abitanti al 1991, 1302 abitanti nel 2001 e 1.286 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in diminuzione nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 913 ettari di cui: 17 ettari di pianura e 896 ettari di collina, dei quali: 544 ettari con pendenze inferiori al 5%, 328 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 43 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 302 ettari in Classe II[^], pari a circa il 33% del territorio comunale, ed inoltre, si evidenziano 212 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 8 di approfondimento sovracomunale di "Caluso", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione

urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 9 "Eporediese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 58 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana e non lo individua tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo D;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.S. n. 26 della Valle d'Aosta, dalle Strade Provinciali n. 217 di *Barone* e n. 84 del *lago di Candia*;
 - è inoltre attraversato dalle linee ferroviarie Chivasso-Ivrea-Aosta e Ivrea-Chivasso_Carmagnola-Bra (Sistema Ferroviario Metropolitano – SFM),
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: emissario del Lago di Candia e Lago di Candia;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Area Protetta Provinciale Istituita "*Lago di Candia*", che interessa circa 296 ha del territorio;
 - Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC10036 "*Lago di Candia*", che si estende su una superficie comunale di circa 296 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica dell'art.28 "*Aree per attività produttive di riordino e completamento*", delle NTA del Piano, per consentire l'ampliamento del fabbricato esistente della Società C.E.C. Cosmo De.Vi s.r.l. (via Barone n.26) sito nell'ambito *PR1* ed in particolare, la costruzione di un edificio di altezza superiore ai 10 metri, considerato che il piano di campagna (interessato dall'ampliamento) è posto ad una quota inferiore e che l'esigenza (per motivi logistici) di conservare la complanarità dei solai, impone la costruzione di un edificio più elevato;

preso atto che il Comune di Candia Canavese è adeguato al PAI;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015 di adozione della Variante:
 - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, [ma è privo] dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 22/07/2015 un parere di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/09/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 25/08/2015;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Candia Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 28/07/2015, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; comma 5 dell'articolo 26 *Settore*

agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C.. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Candia Canavese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di adre atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.09.2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città' Metropolitana
(Alberto Avetta)